



## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER ATTUARE UNA FERTILIZZAZIONE RAZIONALE

Le somministrazioni di fertilizzanti a base d'**azoto** devono essere opportunamente controllate sia nella dose che nell'epoca di distribuzione. L'obiettivo è di evitare che tale elemento, particolarmente mobile nel terreno, specie se sotto forma nitrica, vada ad inquinare le falde acquifere. La Direttiva CEE 676/91, nota come "Direttiva nitrati" ne fa esplicita menzione ed invita gli Stati membri ed emanare, tra le altre cose, un codice di buona pratica agricola (CBPA), al fine prevenire ed evitare ulteriori inquinamenti.

Tale codice prevede l'osservanza di una serie di misure di prevenzione, tra cui si ricorda:

- la determinazione della dose d'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, dei vari apporti biotici ed abiotici d'azoto ed in funzione delle varie perdite azotate (bilancio dell'azoto), per evitare dannosi sovradosaggi;
- l'utilizzo di fertilizzanti (ad es., pollina, pennone) di cui si conosca la composizione ed il relativo contenuto, per le evidenti conseguenze sulla scelta della stessa dose;
- la predisposizione di un calendario delle somministrazioni che tenga conto della forma azotata presente nel fertilizzante. Se di tipo organico, la somministrazione dovrà essere effettuata durante il

periodo autunnale; viceversa, se di tipo minerale, la somministrazione dovrà essere eseguita in prossimità del germogliamento;

- l'utilizzo di tecniche, come l'inerbimento, nel caso di vigneti posti in prossimità di corsi d'acqua o laghi, oppure in terreni con falde freatiche non tanto profonde. È stato dimostrato, infatti, che la pratica dell'inerbimento (interfila e fila o solo interfila) è capace, in molti casi, di soddisfare il fabbisogno d'azoto della vite oppure di tamponare la sua azione inquinante, qualora tale elemento fosse distribuito.

### Aspetti regolamentari

In Italia, tutti i fertilizzanti (concimi, ammendanti, correttivi) sono regolati dalla Legge 748 del 1984, che nel tempo ha subito varie modifiche ed integrazioni. Essa detta le norme riguardanti la classificazione e la commercializzazione dei fertilizzanti (etichettatura, titolo degli elementi nutritivi, tolleranze, ecc). Prevede, inoltre, controlli e sanzioni.

Per tutti gli **ammendanti**, in particolare, vanno sempre riportate in **etichetta**, i valori di umidità (%), pH, le quantità di carbonio organico sul secco, di rame e zinco sul secco (le quantità degli altri metalli pesanti, elencati in tab. 17, sono facoltative), di acidi umici e fulvici sul secco, d'azoto totale sul secco.

Se la vendita del *prodotto avviene allo stato sfuso*, richiedere i valori e le quantità dei parametri sopra specificati al rivenditore.

Le relative quantità previste dalla normativa vigente sono riportate in tab. 19. Va specificato e richiesto, anche, il rapporto C/N, utile per la valutazione qualitativa del prodotto. Si ricorda che la sostanza organica stabile del terreno ha un rapporto C/N = 10; pertanto, ammendanti con valori più vicini a 10 subiranno minori trasformazioni e rese in humus superiori.

### nota bene

È permesso commercializzare solo i fertilizzanti (concimi, ammendanti, correttivi), le cui caratteristiche corrispondono a quelle fissate dalla normativa vigente (Legge 748/84).

Ad un'azienda agricola è vietato utilizzare rifiuti solidi urbani (RSU) o fanghi, i cui requisiti non siano in linea con quelli riportati dalla citata legge.

Tab. 19 - Limiti di legge  
(Legge 748/84 - Circolare Mipaf n. 8/99)

pH	8,5
Carbonio org. tot. (% s.s.)	> 25
N tot. (% s.s.)	< 3
C/N	< 25
Carbonio da acidi umici e fulvici (% s.s.)	> 7